

DELIBERA N. 231/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTEMURLO (PRATO) PER
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 22 maggio 2019 (prot. n. 220272) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Montemurlo (Prato), a seguito della segnalazione dei consiglieri comunali Marco Sarti ed Enrico Mungai, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione *“all'attività di comunicazione istituzionale realizzata dal Comune di Montemurlo a partire dal giorno 11/05/2019 [...]”* e precisamente per *“i contenuti pubblicati sul sito istituzionale del Comune (www.comune.montemurlo.po.it) così come nella pagina della piattaforma Facebook intitolata all'ente locale (www.facebook.com/comune.montemurlo/), sui quali tutti campeggia in maniera evidente il logo comunale”*. In particolare, il Comitato, ha rilevato *“da una verifica dei contenuti pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale”* che *“il 14 maggio 2019 Sindaco e Vicesindaco hanno convocato per il 16 maggio una conferenza stampa in tema di avvio dei lavori alla viabilità del nuovo centro cittadino”* e ha ritenuto sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale proponendo l'applicazione della sanzione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 21 maggio 2019 con la quale il Sindaco di Montemurlo, Mauro Lorenzini, ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“Per quanto riguarda i comunicati stampa del Comune (A Montemurlo l'arte arriva nella zona industriale. Inaugurato stamane il giardino Fabbriche d'Arte; Al via l'asfaltatura completa di importanti strade sul territorio”;* Conferenza stampa per l'avvio dei lavori sulla viabilità del nuovo centro cittadino) la documentazione allegata alla segnalazione dimostra che l'amministrazione ha utilizzato nello svolgimento dell'attività di comunicazione sempre una terminologia impersonale”;
- *“Riguardo alla pubblicazione sul profilo Facebook del Comune dell'avvenuta inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo”* si precisa che il Sindaco era stato invitato come altre autorità e che *“sembra inutile sottolineare l'impersonalità della comunicazione”*;
- *“Inoltre le comunicazioni non sono state divulgate con l'intento di fornire una rappresentazione suggestiva [...] ma al solo fine di fornire alla cittadinanza informazioni utili”*;
- *“A nulla rileva che uno dei candidati abbia ripreso nella propria pagina personale Facebook le notizie pubblicate sul sito del Comune”*;

PRESA VISIONE dei comunicati stampa oggetto di segnalazione, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Montemurlo, all'interno della sezione *“Comunicati istituzionali”*, e sulla pagina Facebook istituzionale (*comune.montemurlo*), ancora accessibili al momento della conclusione dell'istruttoria, in cui sono riportate notizie e informazioni relative a vari argomenti, e in particolare: *“A Montemurlo l'arte arriva nella zona industriale. Inaugurato stamani il giardino Fabbriche d'arte”*; *“Al via*

all'asfaltatura completa di importanti strade sul territorio” e “Conferenza stampa per l'avvio dei lavori sulla viabilità del nuovo centro cittadino”. Tali comunicati comprendono dichiarazioni del Sindaco e del Vicesindaco, nella loro veste istituzionale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la pubblicazione, sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Montemurlo dei comunicati stampa oggetto di segnalazione è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO, invece, che la pubblicazione di notizie e comunicati sulla pagina Facebook personale del Vicesindaco Simone Calamai (www.facebook.com/SimoneCalamai.2019) e la pubblicazione di articoli relativi alle attività del Comune di Montemurlo su giornali non sono iniziative riconducibili all'ente e non sono pertanto da considerarsi attività di comunicazione istituzionale;

RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la diffusione dei volantini e le iniziative pubblicizzate sono avvenute in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali che, con riferimento alle elezioni europee fissate per il 26 maggio 2019, coincide con il 25 marzo 2019;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dall'amministrazione comunale di Montemurlo attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "*Comunicati istituzionali*", e sulla pagina Facebook istituzionale (comune.montemurlo) dei comunicati stampa oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tali comunicati stampa riportano lo stemma dell'ente, dichiarazioni direttamente riferibili al Sindaco e al Vicesindaco nella loro veste istituzionale e, sulla pagina Facebook del Comune, anche alcune foto degli eventi in questione;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza delle predette iniziative di comunicazione e informazione istituzionale a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le valutazioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in ordine alla sussistenza della violazione del citato art. 9;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, dei seguenti comunicati stampa: *“A Montemurlo l'arte arriva nella zona industriale. Inaugurato stamani il giardino Fabbriche d'arte”*; *“Al via all'asfaltatura completa di importanti strade sul territorio”* e *“Conferenza stampa per l'avvio dei lavori sulla viabilità del nuovo centro cittadino”*, oggetto di segnalazione;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Montemurlo (Prato) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione e informazione istituzionale realizzata attraverso pubblicazione sul proprio sito, all'interno della sezione *“Comunicati istituzionali”*, e sulla pagina Facebook istituzionale (*comune.montemurlo*) dei seguenti comunicati: *“A Montemurlo l'arte arriva nella zona industriale. Inaugurato stamani il giardino Fabbriche d'arte”*; *“Al via all'asfaltatura completa di importanti strade sul territorio”* e *“Conferenza stampa per l'avvio dei lavori sulla viabilità del nuovo centro cittadino”* e di rimuovere i comunicati stessi dal sito e dalla pagina Facebook istituzionali. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Montemurlo (Prato) e comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi